

**Disciplinare inerente il regime delle dichiarazioni
sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità
di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 39/2013**

1. Premessa.

Il **D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39** attua la delega prevista dall'art. 1, commi 49 e 50, della L. n. 190/2012, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", con la quale, in ottemperanza alle indicazioni elaborate in proposito a livello internazionale, si è inteso delineare la strategia di prevenzione della corruzione a livello nazionale, principalmente mediante l'adozione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e l'individuazione della CIVIT, ridenominata ANAC secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del D.L. n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, in materia di razionalizzazione della pubblica amministrazione, quale Autorità nazionale anticorruzione.

Principali obiettivi del decreto attuativo sono la prevenzione e il contrasto della corruzione e la prevenzione dei conflitti di interessi mediante una nuova disciplina recante le inconferibilità e le incompatibilità degli incarichi nelle PA e negli enti privati da esse controllate e quelli ricoperti presso gli enti regolati o finanziati ovvero presso organi di indirizzo politico nazionali, regionali e locali, che tenda ad assicurare la distinzione tra responsabilità politica e di gestione. Le linee direttrici dell'intervento normativo sono essenzialmente due:

- la previsione di una disciplina che individua i casi di inconferibilità degli incarichi dirigenziali e degli incarichi di responsabilità amministrativa di vertice, che comportano l'esercizio di funzioni di amministrazione e gestione nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, a soggetti interni o esterni alle PA (Capi III e IV del decreto n. 39);
- la previsione di una disciplina che individua i casi di incompatibilità tra gli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice, svolti presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, e gli incarichi pubblici elettivi ovvero incarichi che comportino la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate (Capi V e il VI).

Sulla base dei criteri di delega elencati al comma 50 dell'art. 1 della legge n. 190/2012, il legislatore individua nel decreto n. 39, caso per caso, le attività che determinano le inconferibilità e le incompatibilità anche per incarichi svolti presso livelli di governo differenti ovvero presso soggetti giuridici distinti ma comunque collegati per ragioni di vigilanza o controllo.

In base all'art. 1, comma 2, lett. g), per **inconferibilità** deve intendersi la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico. Le situazioni di inconferibilità configurano, pertanto, condizioni ostative al conferimento di determinati incarichi, riconducibili essenzialmente al pregresso svolgimento di cariche politiche o incarichi di vertice, comunque superabile mediante il

decorso di un periodo di “raffreddamento” di uno o due anni, a seconda dei casi. Obiettivo del legislatore in questi casi è quello di evitare che, proprio in ragione della carica ricoperta, l’interessato possa preconstituirsì una situazione di favore per l’attribuzione di un nuovo incarico di carattere amministrativo, rivolgendo quindi l’esercizio della pubblica funzione a vantaggio proprio e non della pubblica amministrazione.

La lett. h) del comma 2 dell’art. 1 identifica l’**incompatibilità** con l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla PA che conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico. In questi casi non sussiste, quindi, una preclusione assoluta all’assunzione dell’incarico, in quanto l’interessato può esercitare un diritto di opzione che tende a rimuovere la situazione favorevole per lo sviluppo di fenomeni di corruzione, ma si tende ad evitare la coincidenza nello stesso soggetto di ruoli di vigilanza e gestione della medesima attività.

Un ruolo centrale nell’attuazione della normativa in materia di inconfiribilità e incompatibilità spetta al responsabile del piano anticorruzione dell’amministrazione o dell’ente pubblico o privato in controllo pubblico che, ove ravvisi l’esistenza o l’insorgenza di situazioni di inconfiribilità o incompatibilità, le contesta all’interessato e segnala comunque all’Autorità nazionale anticorruzione, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato per i profili relativi alla legge n. 215/2004, nonché alla Corte dei conti, i casi possibile violazione delle disposizioni del Dlgs n. 39 per l’accertamento delle eventuali responsabilità amministrative (art. 15).

La permanenza di situazioni di inconfiribilità e incompatibilità non è, quindi, tollerata dalla nuova disciplina che prevede meccanismi immediati di adeguamento in caso di violazione, stabilendo la nullità per gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del decreto (art. 17) e la decadenza dall’incarico con risoluzione del contratto, di lavoro dipendente o autonomo, per i casi di incompatibilità decorso il termine di 15 giorni dalla contestazione all’interessato fatta dal responsabile della corruzione (art. 19). Ma il legislatore in questo caso è andato oltre, configurando anche una responsabilità a carico degli organi politici che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli, sanzionandoli per le conseguenze economiche degli atti adottati e prevedendo anche l’esercizio di un potere sostitutivo di nomina nel caso in cui la violazione sia stata commessa da organi di indirizzo politico di amministrazioni centrali o di enti nazionali (art. 18).

Da ultimo, la vigilanza sul rispetto da parte di amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, della normativa contenuta nel Dlgs n. 39/2013 è affidata all’ANAC, che, in base a quanto previsto dall’art. 16 del citato decreto, come modificato dall’art. 54-ter, comma 1, del D.L. n. 69/2013, convertito dalla L. n. 98 del 2013, esercita anche poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi, segnalando le relative responsabilità amministrative alla Corte dei conti.

2. Soggetti tenuti a rendere la dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.

Sono tenuti a rendere la dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.lgs. n. 39/2013:

- a) i soggetti interessati al conferimento da parte dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale di incarichi dirigenziali o direttoriali, secondo le definizioni di cui al comma 2, lett. j) e k), dell'art. 1 del D.Lgs. n. 39/2013;
- b) i soggetti interessati al conferimento, attraverso la designazione o nomina da parte del Consiglio regionale, di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice, secondo le definizioni di cui al comma 2, lett. e), i) ed l), dell'art. 1 del D.Lgs. n. 39/2013, presso gli enti regionali di cui alla L.R. n. 4/2009.

3. Contenuto della dichiarazione.

I soggetti di cui al precedente punto 2, prima della nomina o del conferimento dell'incarico, presentano una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013. Per evitare, inoltre, che l'incarico possa essere conferito in presenza di situazioni di potenziale incompatibilità nonché assicurare che il controllo sia effettuato all'atto del conferimento dell'incarico e, conseguentemente, che la situazione di incompatibilità possa essere rimossa tempestivamente, la dichiarazione deve anche indicare l'insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013. La dichiarazione sull'insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi è resa dai soggetti di cui al precedente punto 2 su apposito modulo allegato al presente disciplinare e reperibile sul sito istituzionale del Consiglio regionale, nella sezione dedicata, nella quale l'interessato dovrà indicare specificatamente:

- a) l'insussistenza delle cause di inconferibilità di cui agli artt. 3, 4 e 7 del D.lgs. n. 39/2013;
- b) l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 9, 11, 12 e 13 del D.lgs. n. 39/2013.

La dichiarazione, inoltre, dovrà essere corredata dall'elenco degli eventuali incarichi e delle cariche ancora in corso o, se cessati, con riferimento all'arco temporale, pari ai due anni precedenti, previsto negli artt. 4 e 7 del D.lgs. n. 39/2013. Con riferimento a ciascun incarico o carica la dichiarazione dovrà specificare:

- l'amministrazione o l'ente presso cui si ricopre la carica o si svolge l'incarico;
- la tipologia di carica o incarico;
- la data di nomina o di conferimento dell'incarico o di assunzione della carica;
- il termine di scadenza o di eventuale cessazione.

4. Soggetti destinatari e termini per la presentazione della dichiarazione.

La dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità dovrà essere presentata:

- a) all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per il tramite del Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane da parte del soggetto interessato al conferimento di incarichi dirigenziali o direttoriali;
- b) al Consiglio regionale per il tramite del Servizio Affari Istituzionale ed Europei da parte del soggetto interessato al conferimento di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice presso gli enti regionali di cui alla L.R. n. 4/2009.

Poiché, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 4, la dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico, la dichiarazione deve essere presentata dall'interessato prima del provvedimento di conferimento dell'incarico. Al fine di consentire le attività di controllo e vigilanza sul contenuto delle dichiarazioni di cui al successivo punto 5 del presente disciplinare, i Servizi competenti dovranno richiedere la dichiarazione ai soggetti designati per la nomina o per il conferimento dell'incarico prima del relativo atto definitivo di nomina o di conferimento dell'incarico. I predetti soggetti devono rendere la dichiarazione entro il termine perentorio di 5 giorni dalla richiesta.

5. Attività di controllo e vigilanza sul contenuto delle dichiarazioni.

Successivamente alla ricezione delle dichiarazioni, il Servizio competente espleta l'attività istruttoria, volta ad accertare l'insussistenza delle cause di inconferibilità sulla base del contenuto delle dichiarazioni ricevute, le quali, è bene precisare, sono acquisite ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, restando ferma la responsabilità del dichiarante per le dichiarazioni mendaci o per l'omissione di informazioni in merito ad incarichi svolti o in corso di svolgimento rilevanti ai fini della sussistenza delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità. L'attività istruttoria da parte degli uffici tiene conto anche di eventuali segnalazioni circostanziate o della conoscenza notoria dell'esistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità in capo al dichiarante.

Una volta effettuati i dovuti riscontri, il Servizio trasmette la dichiarazione, unitamente all'esito dell'istruttoria svolta, al Responsabile della prevenzione della corruzione del Consiglio regionale, al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle funzioni di vigilanza previste dall'art. 15 del D.lgs. n. 39/2013.

In particolare, nel caso in cui dall'attività istruttoria svolta emerga la sussistenza di una causa di inconferibilità, il Servizio competente comunica tale circostanza al Responsabile della prevenzione della corruzione per l'esercizio della funzione di vigilanza e all'organo competente per la nomina o per il conferimento dell'incarico. Nei casi in cui dovessero emergere dubbi sulla sussistenza di una causa di inconferibilità, il Servizio competente investe della questione il Responsabile della prevenzione della corruzione. Ai sensi dell'art. 20, comma 5, del D.lgs. n. 39/2013, ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dal Responsabile della prevenzione della corruzione anche sulla base dell'istruttoria svolta dai Servizi competenti, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità al soggetto che ha reso la dichiarazione di qualsivoglia incarico da parte del Consiglio regionale per un periodo di 5 anni.

L'incarico e/o la nomina potranno essere conferiti solo previo espletamento dell'istruttoria e la dichiarazione resa dall'interessato dovrà essere allegata all'atto di nomina o di conferimento dell'incarico.

L'eventuale condizione di incompatibilità accertata dal Servizio competente deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Affinchè possa contestare l'eventuale condizione di incompatibilità all'interessato, l'atto di nomina o di conferimento dell'incarico viene notificato al Responsabile per la prevenzione della corruzione entro 3 giorni lavorativi dalla data della sua adozione. L'interessato, entro 15 giorni dalla contestazione, è tenuto a scegliere tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione o lo svolgimento di altro incarico o carica incompatibili.

Successivamente alla nomina o al conferimento dell'incarico, i Servizi competenti effettuano verifiche e controlli anche a campione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, sul contenuto delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità.

6. Pubblicazione delle dichiarazioni.

Ai sensi dell'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 39/2013, entro 7 giorni dalla nomina o conferimento dell'incarico, le dichiarazioni dei soggetti nominati o titolari di incarico, prive dell'elenco degli eventuali incarichi e delle cariche ancora in corso o, se cessati, con riferimento all'arco temporale, pari ai due anni precedenti, previsto negli artt. 4 e 7 del D.lgs. n. 39/2013, sono pubblicate, a cura del Servizio competente alla ricezione delle stesse, sul sito istituzionale del Consiglio regionale, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente." Finalità della pubblicazione è anche quella di consentire una forma di controllo diffusa, seppure successiva alla nomina o al conferimento dell'incarico, di modo che chiunque possa effettuare segnalazioni al riguardo.

7. Dichiarazione annuale sulla insussistenza delle cause di incompatibilità.

Ai sensi dell'art. 20, comma 2 del D.lgs. n. 39/2013, successivamente alla nomina o conferimento dell'incarico, il soggetto nominato o incaricato deve presentare annualmente la dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità:

- a) ai competenti Servizi del Consiglio regionale, come individuati al punto 4 del presente disciplinare, i quali la trasmettono al Responsabile della prevenzione della corruzione del Consiglio regionale;
- b) all'amministrazione o ente presso cui si svolge l'incarico.

La dichiarazione annuale è resa su apposito modulo allegato al presente disciplinare e reperibile sul sito istituzionale del Consiglio regionale, nella sezione dedicata, nella quale l'interessato deve fare specifico riferimento alle seguenti cause:

- a) di inconferibilità derivante da condanna penale di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013;
- b) di incompatibilità previste dagli artt. 9, 11, 12 e 13 del citato D.Lgs. n. 39/2013.

La dichiarazione annuale va corredata dall'elenco degli eventuali incarichi e cariche ancora in corso o, se cessati, con riferimento all'arco temporale previsto negli artt. 4 e 7 del D.lgs. n. 39/2013. La dichiarazione deve specificare, con riferimento a ciascun incarico o carica, l'amministrazione o l'ente presso cui si ricopre la carica o si svolge l'incarico, la tipologia di carica o incarico, nonché la data di nomina o di conferimento dell'incarico, il termine di scadenza o di eventuale cessazione.

Anche le dichiarazioni annuali, prive dell'elenco degli eventuali incarichi e delle cariche ancora in corso o, se cessati, con riferimento all'arco temporale, pari ai due anni precedenti, previsto negli artt. 4 e 7 del D.lgs. n. 39/2013, sono oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente" a cura del Servizio competente alla ricezione, entro il termine di 7 giorni dalla ricezione.

La dichiarazione annuale deve essere effettuata con cadenza annuale dalla data della dichiarazione resa all'atto di nomina o di conferimento dell'incarico o di assunzione della carica, ovvero dalla dichiarazione successivamente resa nel corso dello svolgimento dell'incarico o della carica nei casi di insorgenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità.

8. Insorgenza di una causa di inconferibilità o incompatibilità nel corso dello svolgimento dell'incarico o carica.

L'eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento dell'incarico o della carica e comunque prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale, di una causa di inconferibilità derivante da condanna penale di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013 o di incompatibilità, deve essere tempestivamente comunicata ai soggetti individuati al punto 4 del presente disciplinare, i quali la trasmettono al Responsabile della prevenzione della corruzione del Consiglio regionale.

Anche in tali casi le dichiarazioni rese dagli interessati devono essere pubblicate sul sito istituzionale del Consiglio regionale a cura dei Servizi competenti alla ricezione delle dichiarazioni, entro il termine di 7 giorni dalla ricezione.

9. Conseguenze delle violazioni delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità.

Ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 39/2013, gli atti di conferimento di incarichi adottati in presenza di una causa di inconferibilità e i relativi contratti sono nulli.

L'accertamento della nullità dell'atto comporta per i componenti dell'organo che ha conferito l'incarico le responsabilità e l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 18, ferma restando l'esenzione di cui al comma 1, secondo periodo del citato articolo.

Secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 1, D.lgs. n. 39/2013, lo svolgimento di incarichi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal citato decreto comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione, dell'insorgere della causa di incompatibilità.

La mancata pubblicazione sui siti istituzionali delle dichiarazioni nel testo integrale di insussistenza di cause di inconferibilità è sanzionata dall'art. 46 del d.lgs. n. 33/2013, ai sensi del quale l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. Il responsabile della trasparenza non risponde dell'inadempimento degli obblighi di pubblicazione se dimostra che esso è dipeso da causa a lui non imputabile.